



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Testo regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 64 del 01.09.2015, ed integrato con le modifiche ed integrazioni approvate con la medesima delibera.

Regolamento dell'Albo comunale delle associazioni

Deliberazione del Consiglio comunale n° 64 dell'1 Settembre 2015

Titolo I – Istituzione e formazione dell'albo

Articolo n° 1 – Istituzione

E' istituito nel Comune di Aci Castello l'Albo comunale delle associazioni. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo stesso ed i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a favore delle associazioni, enti ed istituzioni che operano sul territorio comunale.

E' istituito altresì lo Sportello comunale per le associazioni, presso l'Area "Servizi alla persona, culturali e ricreative" del Comune di Aci Castello, per la gestione dell'Albo comunale delle associazioni e per la promozione dell'associazionismo.

Lo Sportello per le associazioni è il punto di raccolta comunale delle informazioni sulle attività delle associazioni, enti ed istituzioni iscritte all'Albo comunale.

Articolo n° 2 – Finalità generali

Il Comune di Aci Castello, nel pieno rispetto dell'articolo n° 36 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo (in forma di associazioni di volontariato o di cooperative di utilità sociale) in favore della tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'esclusivo interesse pubblico, dei fini civili, umanitari, sociali, culturali, scientifici, religiosi, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, dalle Leggi regionali e dallo Statuto comunale.

Articolo n° 3 – Albo delle associazioni

L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione, dell'ente o dell'istituzione ed il valore di ognuno di questi, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

L'Albo comunale costituisce un Registro ufficiale delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che consente, agli organismi iscritti, di concludere con il Comune accordi in favore di una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio ed altresì di stabilire collaborazioni occasionali o continuative.

Articolo n° 4 – Sezioni dell'Albo

L'Albo comunale delle associazioni, del Comune di Aci Castello, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- *Culturali*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico, promozione delle attività artistiche e di iniziative culturali;
- *Ricreative*: animazione ricreativa, promozione turistica e ricettiva;
- *Sportive*: attività, promozione ed animazione sportiva;
- *Tutela ambientale*: tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, protezione degli animali;
- *Sociali*: attività socio – assistenziali e socio – sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap, dei minori e dei soggetti deboli;
- *Civili*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile, regolamentazione traffico urbano, gestione aree mercatali, parcheggi, sviluppo economico, formazione ed orientamento professionale;
- *Formative ed Educative*: politiche per la famiglia, politiche giovanili.

Le associazioni hanno titolo, sulla base del proprio statuto e delle attività svolte, a chiedere l'iscrizione in più sezioni dell'Albo.

Articolo n° 5 – Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale tutte le associazioni regolarmente e liberamente costituite, registrate e che svolgono attività documentabile da almeno 12 (dodici) mesi, che non abbiano finalità di lucro, che si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana, che svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati nell'articolo n° 2, che operino ed abbiano sede nel territorio comunale di Aci Castello. Può essere valutata, in via eccezionale, la possibilità di consentire l'iscrizione di associazioni che, dopo la registrazione e prima della scadenza di un anno dalla stessa, abbiano svolto sul territorio significative attività documentabili, per la collettività.

Possono anche richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le associazioni a carattere nazionale che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale. Sono altresì comprese le associazioni che hanno assunto o che possano assumere la definizione di O. N. L. U. S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'articolo n° 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 Dicembre 1997.

Nell'Atto costitutivo o nello Statuto dell'associazione, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste:

- a) l'assenza di scopi di lucro e la previsione che gli eventuali proventi derivanti dalle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche con forme indirette;
- b) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali straordinariamente previste;
- c) il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse;
- d) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle

cariche associative;

- e) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- f) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Non possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale, le associazioni aderenti a partiti politici oppure articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro e professionali, associazioni di categoria, associazioni di tutela degli interessi economici dei soci, circoli privati.

Articolo n° 6 – Modalità di iscrizione

L'iscrizione all'Albo comunale è concessa su domanda scritta presentata dal legale rappresentante dell'associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati previsti.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata allo Sportello comunale per le associazioni su apposito modulo, predisposto dallo stesso ufficio, dove si deve specificare:

- a) la denominazione ufficiale dell'associazione;
- b) le generalità del legale rappresentante pro – tempore e l'elenco dei componenti del consiglio direttivo in carica;
- c) il numero complessivo degli associati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
- d) l'indirizzo della sede sociale oppure il recapito a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
- e) la dichiarazione che l'associazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo n° 5;
- f) gli ambiti dell'Albo comunale per cui si chiede l'iscrizione (anche più di uno);
- g) una breve relazione delle attività svolte nei precedenti 12 (dodici) mesi;
- h) una breve scheda di presentazione dell'associazione da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Aci Castello;
- i) l'eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri;
- j) l'eventuale iscrizione ad enti di promozione sportiva.

Alla domanda di iscrizione devono essere necessariamente allegati in copia: l'Atto costitutivo, lo Statuto ed il Codice fiscale (o la partita I. V. A.) dell'associazione, nonché ogni altro atto che l'associazione ritenga utile trasmettere al fine di completare la propria presentazione.

Articolo n° 7 – Iscrizione all'Albo

L'istanza di iscrizione è valutata dall'ufficio competente, entro 40 (quaranta giorni) dalla ricezione, il quale esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità o non accoglibilità della stessa.

L'ufficio competente, a seguito della verifica della documentazione presentata, può altresì richiedere eventuali integrazioni o ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse, non viene computato nel periodo di cui al primo capoverso.

Decorso il termine per il rilascio del parere, senza che l'ufficio si sia pronunciato in

merito, la domanda di iscrizione all'Albo si ritiene accolta e l'associazione viene iscritta con decorrenza immediata.

La Giunta comunale a seguito dell'istruttoria delle domande presentate, effettuata dall'ufficio competente, entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno prende atto dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Dell'avvenuta iscrizione viene data comunicazione sia con lettera, che tramite la pubblicazione dell'Albo sul sito internet istituzionale dell'ente.

La gestione e la pubblicità dell'Albo comunale delle associazioni sono assegnate all'ufficio competente, che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione, all'aggiornamento dei dati ed alla redazione annuale dell'Albo con l'elenco delle associazioni iscritte.

Articolo n° 8 – Comunicazioni periodiche

Ogni associazione iscritta all'Albo ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto, allo Sportello comunale per le associazioni ogni eventuale variazione occorsa alle informazioni contenute nell'istanza di iscrizione, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della variazione.

Articolo n° 9 – Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata la richiesta di iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le associazioni dovranno far pervenire, entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno, allo Sportello comunale per le associazioni:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'Atto costitutivo e lo Statuto, l'elenco di coloro che ricoprono cariche sociali ed il numero dei soci, sono rimasti invariati, ovvero la presentazione di una nuova documentazione;
- b) una breve relazione delle attività e/o delle iniziative svolte nell'anno precedente;
- c) eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto e delle cariche sociali.

La procedura di revisione si conclude, entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, con la delibera di presa d'atto della Giunta comunale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.

Articolo n° 10 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dell'associazione dall'Albo comunale, può avvenire in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione stessa. La cancellazione può avvenire anche quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione di cui al precedente articolo n° 5;
- b) la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente articolo n° 9;
- c) l'esistenza di gravi violazioni degli obblighi posti a carico dell'associazione dai Regolamenti comunali per la concessione di contributi, spazi ed altre forme di

sostegno;

- d) le attività dell'associazione non corrispondono ai fini dichiarati o si svolgono con metodi coercitivi.

La cancellazione dell'associazione dall'Albo viene deliberata dalla Giunta comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione dell'Albo stesso, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo.

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, l'associazione ha la possibilità di inviare osservazioni e/o controdeduzioni che dovranno essere valutate dalla Giunta comunale.

La cancellazione dall'Albo delle associazioni, comporta l'immediata risoluzione dei rapporti convenzionali in atto tra l'associazione cancellata e l'Amministrazione comunale.

L'associazione cancellata, per qualsiasi motivo, può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di 12 (dodici) mesi dall'avvenuta cancellazione.

Titolo II – Forme di partecipazione delle associazioni

Articolo n° 11 – Istituti di partecipazione

Alle associazioni, iscritte all'Albo comunale, appartengono i diritti previsti dallo Statuto comunale.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale indice una consultazione può invitare per iscritto, oppure con altra forma idonea, tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale nell'ambito pertinente al tema della consultazione.

Articolo n° 12 – Audizioni nelle commissioni consiliari

Le associazioni iscritte all'Albo comunale possono essere ascoltate dalle competenti Commissioni consiliari permanenti, su problemi specifici, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Gli inviti devono coinvolgere tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale, che hanno nelle proprie finalità statutarie l'argomento oggetto delle audizioni.

Ogni associazione iscritta all'Albo comunale può richiedere di essere ascoltata dalla competente Commissione consiliare, presentando apposita istanza per iscritto al presidente della Commissione stessa, il quale comunicherà all'associazione l'occasione più idonea in cui poter effettuare l'audizione.

Copia della convocazione delle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti, in cui all'ordine del giorno è prevista l'audizione di una o più associazioni, è esposta presso lo Sportello comunale per le associazioni.

Articolo n° 13 – Consulte permanenti

L'Amministrazione comunale può istituire Consulte permanenti per il trattamento di

argomenti di rilevante e continuo interesse o per rapportarsi stabilmente con enti, gruppi di associazioni e particolari categorie di cittadini.

Ad ogni Consulta permanente partecipano di diritto le associazioni iscritte all'Albo comunale le cui finalità statutarie siano riconducibili agli scopi della Consulta istituita. L'associazione che intende avvalersi di tale diritto comunica per iscritto la propria volontà all'organismo che gestisce la Consulta stessa. L'organizzazione e le attività delle Consulte permanenti sono disciplinate da apposita regolamentazione comunale.

Articolo n° 14 – “Forum delle associazioni”

Il Comune di Aci Castello, intende sostenere e valorizzare il ruolo partecipativo delle associazioni iscritte all'Albo comunale, avviando incontri periodici ed iniziative che tendono a facilitare la partecipazione di questi soggetti che si sono dati, costituendosi in associazione, una forma organizzata.

Tali incontri, denominati “Forum delle associazioni”, sono particolarmente mirati a favorire fasi di ascolto e di reciproca informazione, avviando anche processi di discussione per far emergere proposte legate alle finalità portate avanti dalle associazioni stesse.

Almeno una volta l'anno, l'Amministrazione comunale organizza il “Forum delle associazioni”, a cui partecipano le associazioni iscritte all'Albo, indicando con un apposito ordine del giorno gli argomenti da trattare.

Le proposte e/o le richieste di intervento, da illustrare durante i lavori del “Forum delle associazioni”, devono essere necessariamente comunicate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, dalla data prevista per l'incontro, al responsabile dello Sportello comunale per le associazioni, al fine di consentire un'ordinata programmazione dei lavori stessi.

Eventuali proposte e/o richieste di intervento, che pervengono nel corso dei lavori del “Forum delle associazioni”, possono essere accolte dai responsabili del Forum stesso ed aggiunte al calendario degli interventi, esclusivamente in ordine cronologico, nel pieno rispetto dei tempi previsti.

Articolo n° 15 – Convenzione su progetti

Nei settori di competenza comunale, ed in relazione a specifici e organici progetti di intervento, tra Amministrazione comunale ed associazioni iscritte all'Albo possono essere stipulate apposite convenzioni per lo svolgimento di attività collaterali oppure integrative, preparatorie o di supporto, o ancora di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali oppure dipendenti dal Comune, nonché attività ed interventi innovativi e sperimentali.

Le convenzioni regolano la durata del rapporto di collaborazione, il contenuto e le modalità dell'intervento dell'associazione, i rapporti finanziari riguardanti gli eventuali oneri e spese ripartite fra i due soggetti stipulanti, le modalità di risoluzione del contratto.

Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

Articolo n° 16 – Requisiti ed informazioni aggiuntive

I Regolamenti che disciplinano specifiche forme di partecipazione e di sostegno, possono richiedere alle associazioni iscritte all'Albo requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo n° 5, solo se tali requisiti aggiuntivi derivano da obblighi di Legge, ovvero se strettamente necessari alla realizzazione concreta delle attività disciplinate dai Regolamenti stessi. Per analoghi motivi, i Regolamenti possono prevedere la richiesta alle associazioni di informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste.

Titolo III – Forme di sostegno alle associazioni

Articolo n° 17 – Concessione in uso di locali ed impianti comunali

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per la concessione in uso temporaneo di locali ed impianti di proprietà del Comune di Aci Castello. La concessione è disciplinata da un apposito Regolamento comunale.

Articolo n° 18 – Pubblicità delle attività delle associazioni

L'Amministrazione comunale può riservare, a titolo gratuito, spazi nell'ambito dei propri mezzi di informazione istituzionale a tutte le associazioni iscritte all'Albo, per la pubblicizzazione delle attività e delle iniziative organizzate dalle stesse associazioni e patrocinate dal Comune.

Articolo n° 19 – Contributi finanziari

L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni è condizione necessaria per la concessione di eventuali contributi economici alle associazioni stesse. La concessione è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo n° 20 – Applicazione del Regolamento

In applicazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore, provvede all'apertura dello Sportello comunale per le associazioni del Comune di Aci Castello, invitando le associazioni stesse ad iscriversi all'Albo comunale con apposito avviso pubblico.

Articolo n° 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.

Copia conforme, corredata dagli estremi di approvazione, verrà conservata agli atti dell'archivio della Segreteria generale per costituire dotazione permanente, insieme agli altri Regolamenti comunali in vigore.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.